

Con la sentenza n.13726/2014 la Corte di Cassazione conferma i precedenti interventi sull'argomento, ed in particolare conferma che la definizione di condotta antisindacale di cui all'art.28 della legge n. 300/1970 "statuto dei lavoratori", individua il comportamento illegittimo in base all'idoneità a ledere gli interessi protetti dalla legge stessa. Pertanto, ad integrare gli estremi della condotta antisindacale é sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

Sent. Cass. Lavoro n. 13726 del 17/06/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)